

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

---

	PAG
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Botta ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339);	
Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171) .....	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3
Bonsignore Vito, <i>Relatore</i> .....	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339); Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali »; Lucchesi ed altri: « Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. In considerazione dell'*iter* particolarmente travagliato e complesso delle proposte di legge in discussione ritengo opportuno, soprattutto per un'esigenza di chiarezza, sottoporre all'attenzione della Commissione il testo complessivo del provvedimento, quale risulta attualmente dalle elaborazioni via via adottate anche in ottemperanza ai pareri espressi dalle Commissioni consultive.

Preciso che il testo non è nuovo, ma rappresenta soltanto la collazione di quanto approvato in diverse riprese in

sede sia di Comitato ristretto, sia di Commissione plenaria.

PRESIDENTE. Do lettura del testo predisposto dal relatore:

INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI E IN FAVORE DELL'INTERMODALITÀ

#### CAPO I.

##### NORME IN MATERIA DI INTERPORTI

##### ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende una infrastruttura complessa finalizzata al trasporto delle merci e comprendente uno scalo ferroviario delle ferrovie dello Stato o di ferrovie in concessione atto a formare e ricevere treni completi in collegamento con infrastrutture portuali o aeroportuali o autostradali o idroviarie, nonché con gli spazi attrezzati, i magazzini, le strutture logistiche ed i servizi connessi, ivi compresi quelli sanitari, fitopatologici e doganali, così da poter costituire, al livello tecnologicamente più avanzato, un modo strategico nel circuito del traffico intermodale.

##### ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Co-

mitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentiti gli altri Ministri competenti, nonché le regioni interessate, un piano quinquennale, inquadrato nelle previsioni del Piano generale dei trasporti, per gli interporti di primo livello e per quelli di secondo livello che lo stesso piano quinquennale consideri comunque di rilevanza nazionale.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente del Comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

3. La medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 viene seguita per le modifiche e integrazioni da apportare al piano.

4. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla stato di attuazione del piano stesso.

#### ART. 3.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal piano si provvede mediante concessioni. Nell'attribuzione della concessione costituisce titolo preferenziale l'essere già concessionario di infrastrutture pubbliche di trasporto.

2. Nel caso delle società per azioni di nuova costituzione una quota non inferiore al 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società concessionarie deve essere offerto in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 20 per cento delle azioni è comunque riservata agli enti pubblici, alle amministrazioni pubbliche ed alle aziende autonome pubbliche, nonché alle società concessionarie di infra-

strutture pubbliche. Tali quote possono essere ridotte ove, entro 6 mesi dalla apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato integralmente sottoscritto.

3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche, non può essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

4. Il collegio dei sindaci delle società concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui 3 nominati rispettivamente dai Ministri dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici. Gli altri due membri sono eletti con le normali procedure previste dal codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro dei trasporti.

#### ART. 4.

1. I soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché dalla valutazione di impatto ambientale.

2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, valuta i progetti nei successivi 60 giorni, ai fini dell'affidamento in concessione.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione sono valutati preferenzialmente l'Ente ferrovie dello Stato e le società concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonché le società e i consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

#### ART. 5.

1. Il decreto per la concessione di cui all'articolo 3 è emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

2. La concessione non può avere durata inferiore a 30 anni.

3. Il decreto di concessione definisce altresì la relativa convenzione da stipularsi con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione degli interporti concessi;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

#### ART. 6.

1. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in

ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

#### ART. 7.

1. Le società di cui all'articolo 3, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzate ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Le società sono altresì autorizzate a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

#### ART. 8.

1. A favore dei concessionari di cui all'articolo 3, il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti individuata secondo criteri da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991 e 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

#### ART. 9.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere di cui alla pre-

sente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti.

#### ART. 10.

1. Gli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano e Rivalta Scrivia, già individuati dal Piano generale dei trasporti adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 15 maggio 1986, accedono ai finanziamenti, alle agevolazioni ed alle provvidenze di cui alla presente legge mediante convenzione in luogo del regime di concessione previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

2. La convenzione è approvata con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

### CAPO II

#### NORME IN MATERIA DI INTERMODALITÀ

#### ART. 11.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale, e quindi di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale, in conformità alle direttive del Piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi, nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi. che svol-

gano attività di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per investimenti in unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Tale norma deve intendersi applicabile — allo scopo di favorire lo sviluppo dei sistemi di trasporto non inquinanti — anche alle unità di carico bimodali per trasporto di derrate sia fresche che congelate, impieganti tecnologie innovative non utilizzando gas freon in sintonia con i programmi e le direttive comunitarie nonché con il Piano generale dei trasporti.

2. La concessione del predetto contributo è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative di cui sopra:

a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di paesi appartenenti alla Comunità economica europea e/o a società appartenenti all'UIRR (Union Internationale Rail Route) e/o alla società Intercontainer di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a 3 miliardi di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale destinazione finale l'Italia e come provenienza originaria un paese della Comunità economica europea, ovvero che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un paese della Comunità economica europea;

b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze e/o sovrastrutture amovibili tipo UIC e/o carrozzerie intercambiabili di semirimorchi scomponibili, e/o carri ferroviari atti al trasporto combinato e/o complessi bimodali e/o carrelli stradali che trasportano esclusivamente carri ferroviari.

## ART. 12.

1. I contributi di cui al precedente articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.

2. Per gli investimenti pregressi, alle imprese individuate secondo quanto indicato all'articolo 11 è concesso in unica soluzione un contributo, pagabile nel triennio 1989-1991 in rate annuali, proporzionale all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge, e da calcolare convenzionalmente come segue: 1 miliardo di lire se il parco delle unità di carico di cui alla lettera *b)* dell'articolo 11 è stato nell'ultimo triennio di aumento 100 unità; 4 miliardi di lire se è stato di almeno 200 unità; 8 miliardi di lire se è stato di almeno 400 unità. Sono escluse dai contributi di cui al presente comma le imprese che si siano costituite per fusione dopo il 31 dicembre 1988.

## ART. 13.

1. Le imprese di cui all'articolo 11 che, non possedendo il requisito di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, intendono dotarsi di un numero di unità di carico sufficienti per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla predetta lettera *b)* dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.

2. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12 nonché al comma 1 del presente articolo venissero vendute ovvero utilizzate in difformità prima del decorso di 5 anni dal momento del loro acquisto il diritto alla concessione del contributo si considererà caducato con effetto retroattivo, e l'impresa che ne abbia beneficiato sarà tenuta alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

## ART. 14.

1. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

*a)* si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

*b)* la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unità di carico appartenenti alle imprese facenti parte dello stesso gruppo.

## ART. 15.

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente capo.

## ART. 16.

1. Le imprese interessate ai contributi di cui al presente capo sono tenute a presentare la relativa istanza al Ministro

dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13.

ART. 17.

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990 e a lire 45 miliardi per l'anno 1991 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990 e a lire 45 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando

l'accantonamento « interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di adottare come testo per la discussione quello di cui ho dato poc'anzi lettura.

*(Così rimane stabilito).*

Faccio presente che la I Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere oggi il parere di sua competenza sull'articolo 10 del testo di cui ho appena dato lettura. La prossima settimana dovrebbe invece pervenirci il nuovo parere della V Commissione bilancio, necessario per verificare la persistente validità della copertura, alla luce del nuovo disegno di legge finanziaria. Espletato questo adempimento, sarà possibile passare al varo definitivo del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 19 ottobre 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO